

ATENA SCARL

Società Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente consortile a responsabilità limitata

Sede Legale: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/4 NAPOLI (NA)

Iscritta al Registro Imprese di: NAPOLI

C.F. e numero iscrizione: 07903231210

Iscritta al R.E.A. di Napoli n° 918446

Capitale Sociale sottoscritto €: 126.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 07903231210

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2025

(redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 del d.lgs. n. 39/2010 e 2429 c. 2 C.C.)

Premessa

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”* e nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”*.

A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio

Giudizio

E' stata svolta la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio della società consortile a responsabilità limitata ATENA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A giudizio dello scrivente, il predetto bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2025 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

E' stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *“responsabilità del Sindaco unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio”*. Il sindaco unico è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio espresso sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco unico per il bilancio di esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del sindaco unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il sindaco unico ha l'obiettivo di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e di emettere una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il sindaco unico ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, lo scrivente è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio medesimo rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- è stata comunicata ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Richiami di informativa

A titolo di richiamo di informativa, si segnala quanto rappresentato nella nota integrativa dall'amministratore unico in ordine:

- 1) alla valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo ed alla rendicontazione dei progetti nei quali la società è stata impegnata durante l'esercizio;
- 2) alla valutazione delle attività finanziarie non immobilizzate ai sensi del principio contabile OIC20;
- 3) alle operazioni con parti correlate.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 l'attività del sindaco unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Il sindaco unico ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco unico ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'amministratore unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del sindaco unico presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i consulenti esterni: da tutto quanto sopra deriva che l'amministratore unico ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad egli imposto dalla citata norma.

Durante le riunioni svolte sono state ottenute informazioni dall'amministratore unico e dai responsabili delle rispettive funzioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco Unico ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco Unico ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Sono state acquisite informazioni dall'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio

Per quanto a conoscenza dello scrivente, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dal Sindaco Unico sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta si propone all' assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 così come redatto dall'amministratore unico.

Si concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio indicata dall'amministratore unico nella nota integrativa

Napoli, 16 giugno 2026

IL SINDACO UNICO

DOTT. FRANCESCO NANIA